

quest'ultimo ottenuto complessivamente in restituzione da parte di IBL, a seguito della pronuncia della ABF, importo maggiore di quello richiesto in questa sede.

Conclusivamente la domanda della ricorrente nei confronti della resistente è accolta parzialmente: per l'effetto, si dispone condanna della parte resistente al pagamento della ricorrente del complessivo importo di euro 29.459,46, oltre interessi come da domanda.

In ragione della soccombenza largamente prevalente della parte resistente, si dispone condanna della medesima al pagamento nei confronti della ricorrente delle spese del procedimento, che si liquidano nella misura di euro 276, per spese vive ed euro 5.261, per compensi professionali (euro 1.701, per la fase di studio, euro 1.204, per la fase introduttiva, euro 903, per la fase istruttoria, euro 1.453, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario di esse.

Si respinge, invece, la domanda formulata dalla ricorrente di rimborso delle spese sostenute per l'espletamento di consulenze di parte, non avendo documentato l'istante l'intervenuto esborso delle somme richieste, in conformità al principio giurisprudenziale secondo il quale *“In tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento”* (cfr., Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 21402 del 06/07/2022).

Si respinge, infine, la domanda formulata dalla parte ricorrente di condanna della resistente al pagamento delle spese di lite ex art. 96 c.p.c., non ricorrendo i presupposti soggettivi ed oggettivi per l'accoglimento di essa.

P.Q.M.

Visto l'art. 702 ter c.p.c.,

- in accoglimento parziale del ricorso, condanna la resistente al pagamento nei confronti di Conserf s.r.l., nella sua qualità, al pagamento della complessiva somma di euro 29.459,46, oltre interessi come da domanda;
- respinge per il resto le domande formulate dalla ricorrente;
- condanna la resistente al pagamento nei confronti della ricorrente delle spese del procedimento, che liquida nella misura di euro 276, per spese vive ed euro 5.261, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario di esse, ex art. 93 c.p.c..